

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE (Siena)

- Consiglio dell'Unione

Statuto.

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 - Costituzione dell'Unione
- Art. 2 - Denominazione e sede e gonfalone
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 - Principi della partecipazione

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

- Art. 6 - Funzioni e servizi fondamentali dei Comuni
- Art. 7 - Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 6
- Art. 8 - Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione
- Art. 9 - Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati
- Art. 10 - Funzioni e servizi svolti dalla soppressa Comunità montana
- Art. 11 - Disposizioni finali
- Art. 12 - Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 13 - Organi di governo dell'Unione
- Art. 14 - Composizione del Consiglio
- Art. 15 - Seduta di insediamento del Consiglio
- Art. 16 - Competenze del Consiglio
- Art. 17 - Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 18 - Convocazione
- Art. 19 - Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei consiglieri
- Art. 20 - Presidente
- Art. 21 - Competenze del Presidente
- Art. 22 - Composizione della Giunta
- Art. 23 - Competenze della Giunta
- Art. 24 - Funzionamento della Giunta
- Art. 25 - Conferenza dei Sindaci

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

- Art. 26 - Principi generali
- Art. 27 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 28 - Segretario Generale e Direttore Generale
- Art. 29 - Personale dell'Unione
- Art. 30 - Personale proveniente dalla soppressa Comunità montana del Cetona

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 31 - Principi generali
- Art. 32 - Finanze dell'Unione
- Art. 33 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 34 - Controllo di gestione
- Art. 35 - Rendiconto di gestione
- Art. 36 - Revisore dei conti
- Art. 37 - Servizio di tesoreria
- Art. 38 - Patrimonio

CAPO VI

DURATA, RECESSO, SCIoglIMENTO

- Art. 39 - Durata dell'Unione
- Art. 40 - Recesso del Comune
- Art. 41 - Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
- Art. 42 - Scioglimento
- Art. 43 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO VII

MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 44 - Modifiche Statutarie

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 45 - Successione dell'Unione alla soppressa Comunità montana
- Art. 46 - Atti regolamentari
- Art. 47 - Inefficacia degli atti
- Art. 48 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 49 - Norma finanziaria
- Art. 50 - Norma finale
- Art. 51 - Entrata in vigore
- Elenco allegato A Convenzioni di cui all'art. 6 dello Statuto
- Elenco allegato B Convenzioni di cui all'art. 10 dello Statuto

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1
Costituzione dell'Unione

1. I Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, costituiscono una Unione di Comuni, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.

2. L'Unione di Comuni è un ente locale che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi. Esercita altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, anche in attuazione della legge regionale n. 37 del 2008, nonché le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'articolo 15 della L. 241 del 1990, dall'articolo 6 ter della legge regionale n. 40 del 2001. Svolge gli altri compiti previsti dal presente statuto.

Art. 2

Denominazione sede e gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione Unione dei Comuni "Valdichiana Senese".

2. La sede istituzionale dell'Unione, sede del Consiglio e della Conferenza dei Sindaci, è nel Comune di Montepulciano, la sede legale e amministrativa, sede della Giunta dell'Unione, è nel Comune di Sarteano.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituite sedi e uffici distaccati, individuati dalla Giunta previo parere consultivo della Conferenza dei Sindaci.

4. Presso la sede legale amministrativa dell'Unione e/o del Comune sede dell'Unione è individuato un apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.

5. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione dovrà essere regolamentato attraverso apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 3

Finalità

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

a) promuove e definisce gli obiettivi per la progressi-

va integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione;

d) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati;

e) partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;

f) promuove lo sviluppo locale e la valorizzazione delle zone montane.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza, e a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 5

Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da

apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

5. Il Consiglio provvede alla nomina di un difensore civico secondo quanto previsto da apposito regolamento o dalle disposizioni relative alla istituzione del servizio associato per conto dei Comuni.

CAPO II FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 6 Funzioni e servizi fondamentali dei Comuni

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni e servizi:

- a) Sportello unico per le attività produttive;
- b) Turismo attività professionali;
- c) Servizio statistico livello avanzato di integrazione;
- d) Attività e interventi in materia di pari opportunità;
- e) Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco;
- f) Protezione civile;
- g) Catasto;
- h) Supporto giuridico alle gestioni associate attivate;
- i) Procedimenti e concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- j) Vincolo idrogeologico;
- k) Valutazione di impatto ambientale.

2. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la corretta gestione degli uffici e il coordinamento della gestione associata con le convenzioni in essere, laddove esistenti, le funzioni ed i servizi di cui al comma 1 sono svolti dall'Unione per tutti i Comuni a decorrere dalla data di insediamento degli organi dell'unione e attivati entro il 31 dicembre 2008 fatti salvi quelli di cui alla lettere a) e b) la cui attivazione avverrà entro il 1 Aprile 2009.

3. La cessazione di tutte o parte delle funzioni ed i servizi di cui al comma 1, costituisce modifica statutaria; si applicano le procedure previste all'articolo 43 del presente statuto.

Art. 7 Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 6

1. I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione, mediante convenzione, l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, diversi da quelli previsti nell'articolo 6. e possono essere svolti dall'Unione per tutti i Comuni o anche per parte di essi, e sono attivati e resi effettivi in modo progressivo. L'attivazione per parte dei Comuni avviene su iniziativa di almeno 3 Comuni.

2. Le modalità e i termini dai quali decorre l'effettivo esercizio da parte dell'Unione sono stabiliti mediante accordo fra il Presidente dell'Unione e i Sindaci dei Comuni interessati, previa deliberazione della Giunta dell'Unione e delle Giunte dei Comuni.

3. Salva diversa previsione degli atti di cui al comma 2, i procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'Unione sono conclusi dal Comune.

4. Per l'estensione della partecipazione agli altri Comuni dell'Unione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, non ricomprese nell'art.6 e svolte dalla soppressa Comunità Montana del Cetona o dai comuni capofila ricompresi nell'unione, si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 8 Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione.

Art. 9 Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati

1. Nell'allegato A al presente Statuto sono specificati, per ciascuna funzione o servizio di cui all'articolo 6, i procedimenti amministrativi, le attività e i servizi, e in generale i compiti che sono affidati all'Unione. In prima applicazione l'allegato A) è composto dalla raccolta delle convenzioni in essere relative ai servizi di cui all'art. 6 gestiti dalla soppressa Comunità Montana del Cetona.

2. Il progressivo trasferimento di funzioni e servizi dai Comuni all'Unione, secondo le scadenze di cui all'art.6, comporta l'integrazione dell'Allegato A, cui provvede la Conferenza dei sindaci con propria deliberazione. A tal fine, in una apposita sezione dell'allegato A, sono indicati i medesimi elementi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'allegato A, come aggiornato ai sensi del comma 2, può altresì essere modificato dalla Conferenza dei Sindaci ogni volta che si renda necessario adeguarlo alle modifiche della disciplina statale e regionale per l'esercizio delle funzioni e dei servizi.

4. L'allegato A, come aggiornato o modificato ai sensi del presente articolo e dell'art. 6 comma 2 per la

prima applicazione, è conservato agli atti dell'Unione e deve essere reso disponibile unitamente al testo dello Statuto.

Art. 10

*Funzioni e servizi svolti dalla soppressa
Comunità montana*

1. Dalla data d'estinzione della Comunità montana del Cetona le funzioni e i servizi comunali esercitati dalla medesima Comunità montana sono svolti dall'Unione.

2. Nell'allegato B al presente Statuto sono riportate le funzioni e i servizi oggetto degli atti associativi, la data di stipula, la data di scadenza, i Comuni partecipanti alla gestione associata.

3. L'allegato B ha carattere ricognitivo della situazione al momento della costituzione dell'Unione, e può contenere anche gestioni associate indicate nell'articolo 6 e nell'allegato A.

4. I precedenti atti associativi, stipulati fra i Comuni partecipanti all'Unione, per le funzioni e servizi assunti dall'Unione ai sensi degli articolo 6 cessano di avere efficacia dalla data ivi indicata.

5. Per la continuazione delle gestioni associate diverse da quelle indicate al comma 4 del presente articolo, non sono necessari ulteriori atti di approvazione, fino alla data di scadenza indicata nell'allegato B. Ove occorra apportare modifiche prima di detta scadenza, la disciplina delle gestioni associate in corso è ridefinita osservando, a seconda dei casi, le procedure previste.

6. I Comuni partecipanti all'Unione si impegnano a ridefinire entro il 31 dicembre 2009 la disciplina delle gestioni associate in corso per adeguarla alle norme del presente Statuto. La Giunta dell'Unione assume, a tal fine, le iniziative opportune per il rispetto di detto termine.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adotteranno atti in difformità.

Art. 12

*Subentro dell'Unione per l'esercizio di
funzioni conferite o assegnate*

1. Dalla data di estinzione della Comunità montana del Cetona l'Unione esercita le funzioni regionali già conferite alla Comunità montana o da questa esercitate, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge regionale n. 37 del 2008. Svolge altresì le funzioni assegnate dai Comuni, dalla Provincia e da altri Enti pubblici.

2. La modifica della disciplina regionale non comporta la modifica del presente statuto.

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO

Art. 13

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta;
- d) la Conferenza dei Sindaci.

Art. 14

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni. Se per effetto di norme di legge si verifica l'incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica di componente del Consiglio dell'Unione i rappresentanti di maggioranza da eleggere sono due.

2. Sono rappresentanti del Comune il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i consiglieri di minoranza.

3. E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al Sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.

4. I componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali che deve avvenire entro 60 giorni dall'insediamento dei rispettivi Consigli comunali.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresen-

tanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione il Sindaco, il consigliere comunale di maggioranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco e il consigliere comunale di minoranza candidato a Sindaco in una o più liste non collegate al Sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista. In caso di parità di cifre individuali è componente del Consiglio dell'Unione il consigliere più anziano di età.

6. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla loro carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo.

7. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5.

8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale è rappresentante del Comune il Commissario che gestisce il Comune.

9. Al fine di garantire la continuità amministrativa fino alla nomina dei nuovi consiglieri per i soli atti obbligatori previsti per legge restano in carica i consiglieri uscenti ancorché non rieletti nei rispettivi consigli comunali.

Art. 15

Seduta di insediamento del Consiglio

1. Dopo l'elezione per il rinnovo ordinario degli stessi, i comuni esprimono i loro rappresentanti nel Consiglio dell'Unione, con le modalità di cui al precedente art. 14 del presente Statuto.

2. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati al Presidente, che provvede alla convocazione del nuovo Consiglio, una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno tre quarti dei componenti della stessa; in questo caso il Consiglio provvederà alla integrazioni nella prima seduta utile successiva alla trasmissione dei relativi atti da parte dei comuni.

3. La prima seduta del Consiglio sarà convocata dal Presidente uscente e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggiore numero di abitanti fino all'elezione del nuovo Presidente.

4. Nel corso della prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, o comunque nella seduta immediatamente successiva, il Consiglio elegge il Presidente.

Art. 16

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione anche in via di urgenza.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 17

Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la legge o il regolamento non stabiliscano diversamente e la seduta del Consiglio è valida se è presente almeno la metà dei Consiglieri che la compongono.

2. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la I^a convocazione, la seduta del Consiglio è valida purché intervenga almeno 1/3 dei Consiglieri che la compongono. Se anche la seduta di seconda convocazione rimane deserta, quella successiva (la terza) deve considerarsi di prima convocazione e deve essere convocata con le forme rituali rispettive. Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione.

3. Le votazioni sono palesi, le sole votazioni concernenti giudizi valutativi sulle persone devono essere adottate a scrutinio segreto e il Consiglio delibera validamente con i quorum previsti dai commi 2 e 3 precedenti e con il voto favorevole della metà più uno dei membri che hanno partecipato al voto. Sono fatti salvi i casi in cui siano richiesti dal presente Statuto da Leggi o Regolamenti, maggioranze diverse o quorum speciali.

4. Gli astenuti obbligati, perché interessati, debbono assentarsi mentre quelli volontari si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Sin dall'inizio dell'esame dei punti all'ordine del giorno rispetto ai quali alcuni consiglieri abbiano un interesse diretto o di parenti e affini fino al quarto grado, in relazione all'oggetto ed al contenuto

delle deliberazioni da assumere, questi debbono astenersi dal prendere parte alla votazione ed allontanarsi dal luogo dove si tiene il Consiglio. Gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

5. In caso di votazione segreta le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

6. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge od il presente Statuto dispongano altrimenti.

7. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario il quale ha il compito di riprodurre fedelmente nel verbale lo svolgimento delle operazioni relative alla adunanza e di raccogliere in tale verbale la volontà espressa dal Consiglio.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario e dal Presidente o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta.

Il verbale, redatto con le modalità stabilite dal Regolamento, è approvato dal Consiglio in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

Art. 18

Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:

- a) per determinazione del medesimo;
- b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

2. La convocazione del Consiglio a firma del Presidente è pubblicata all'Albo Pretorio e spedita ai Consiglieri, agli indirizzi da questi comunicati, almeno cinque giorni prima della data di adunanza oppure mediante notifica a mezzo del Messo Comunale almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. In casi eccezionali in cui si renda necessario una convocazione d'urgenza il relativo avviso deve essere notificato e recapitato a mezzo fax, telegramma, fonogramma, a mezzo posta elettronica o SMS almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Le modalità sopra indicate possono essere adottate come metodo ordinario di convocazione su richiesta del Consigliere o se previste nel regolamento di funzionamento del Consiglio in maniera tale da consentire la verifica della ricezione delle convocazioni anche attraverso strumenti informatici di certificazione.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono essere fatte pervenire ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

5. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la Segreteria dell'Unione almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza affinché i Consiglieri ne possano prendere visione.

6. Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi al Bilancio di previsione ed al rendiconto deve avvenire almeno venti giorni prima dell'adunanza.

7. Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi agli strumenti di programmazione generale deve avvenire almeno cinque giorni prima della adunanza.

Art. 19

Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei consiglieri

1. Spettano ai consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

2. Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio; il consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.

3. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro tre giorni, comunica le dimissioni del consigliere al Consiglio comunale di appartenenza.

5. Nei casi di decadenza o dimissioni dei consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro 60 giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.

6. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. Il consigliere deve astenersi dalla partecipazione alle sedute degli organi dell'Unione; non è comunque computato al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

7. I consiglieri restano in carica fino alla sostituzione in caso di rinnovo dei consigli comunali.

*Art. 20
Presidente*

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione tra i Sindaci e gli altri componenti del Consiglio medesimo.

2. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente assume anche le funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione. Dura in carica per un periodo pari al mandato elettorale, salvo dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco o consigliere comunale. Il Presidente resta comunque in carica fino alla sua sostituzione in seguito al rinnovo dei Consigli comunali.

3. L'elezione del Presidente avviene con un'unica votazione a scrutinio palese, sulla base di un documento programmatico contenente gli indirizzi di programma. Il documento programmatico e le candidature che l'accompagnano è sottoscritto da almeno cinque dei Consiglieri assegnati alla Unione ed è illustrato al Consiglio dal candidato alla carica di Presidente. Il documento programmatico e le candidature sono approvati se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.

4. Nel caso in cui il documento programmatico e il Presidente non riceva il prescritto numero dei voti favorevoli, l'elezione del Presidente è rinviata a successiva seduta da tenersi entro quindici giorni dalla convocazione del Consiglio.

5. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno

bisogno di presa d'atto e sono efficaci ed irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

6. Dalla data di dimissioni, decadenza, cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica di Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, se questi non è stato nominato o è a sua volta cessato, dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti.

7. Nei casi di cui al comma 4, entro 20 giorni il Consiglio è convocato dal Sindaco del Comune con il maggiore numero di abitanti per l'elezione del nuovo Presidente.

8. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso d'approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia contenente l'indicazione del nuovo Presidente e quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

9. L'approvazione della mozione da parte del Consiglio dell'unione comporta l'elezione del nuovo Presidente indicato nella mozione stessa.

*Art. 21
Competenze del Presidente*

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.

2. In particolare, il Presidente:

a) svolge i compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e ai servizi trasferiti, non incompatibili con la natura dell'Unione;

b) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

c) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;

e) nomina e revoca il Segretario Generale e il Direttore Generale;

f) può affidare ai singoli componenti della Giunta specifiche deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di competenza dell'Unione;

g) nomina il Vice Presidente tra i membri della Giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento

temporaneo. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco, del Comune con maggior numero di abitanti;

h) provvede, sulla base dei criteri generali approvati dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Unione dei Comuni in organismi, enti e aziende. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

i) provvede alla firma dei protocolli di intesa e degli accordi di programma;

j) convoca il Consiglio, la Giunta e la Conferenza dei Sindaci salvo diverse previsioni Statutarie.

Art. 22

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione e da due assessori nominati dal Presidente tra i componenti degli organi dei Comuni dell'Unione.

2. Nella prima seduta utile il Presidente comunica al Consiglio gli incarichi e le deleghe eventualmente assegnati agli assessori per curare particolari settori.

3. Il Presidente può procedere alla revoca degli assessori con proprio atto che viene comunicato al consiglio nella prima seduta utile.

Art. 23

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti che l'articolo 48 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per le Giunte comunali e quelli espressamente previsti dal presente Statuto.

3. In particolare, la Giunta:

a) attua gli indirizzi del Consiglio e della Conferenza dei Sindaci;

b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;

c) riferisce al Consiglio sulla propria attività;

d) adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;

e) adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio.

4. La Giunta può istituire conferenze settoriali, costi-

tuite da assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.

Art. 24

Funzionamento della Giunta

1. Le deliberazioni della Giunta, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono validamente adottate con la presenza di due componenti e con il voto favorevole, espresso in forma palese, della maggioranza dei presenti.

2. Alle sedute della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli assessori comunali competenti per materia, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

4. La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.

5. La Giunta può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 25

Conferenza dei Sindaci

1. La conferenza dei sindaci è composta da tutti i sindaci dei comuni partecipanti alla Unione dei Comuni ed è organo che concorre ad esprimere l'indirizzo politico dell'Unione, svolge funzioni di raccordo dei comuni, funzioni propulsive e consultive a supporto degli altri organi di governo per atti e questioni di particolare rilevanza. Esercita le altre funzioni stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Al posto del Sindaco, partecipa alla conferenza a tutti gli effetti il vicesindaco o il componente della giunta comunale individuato dal sindaco che, nell'ordine, lo sostituiscono in caso di incompatibilità, assenza o impedimento.

3. La conferenza è presieduta dal Presidente dell'Unione dei Comuni che procede alla convocazione per l'insediamento della conferenza ogni qual volta si verifica il rinnovo del consiglio comunale di un comune partecipante, entro dieci giorni dalla proclamazione del sindaco.

4. Nella riunione di insediamento, i sindaci intervenu-

ti prendono atto della nuova composizione della conferenza e, ove ravvisino la sussistenza di incompatibilità per alcuni di essi, prendono formalmente atto delle conseguenti sostituzioni ai sensi del comma 2. La conferenza procede allo stesso modo ogni qual volta accerti, autonomamente o a seguito della deliberazione del Consiglio, incompatibilità sopravvenute del sindaco.

5. Nel verbale delle sedute della conferenza si dà atto del rappresentante del comune di cui al comma 2 eventualmente intervenuto in caso di assenza o impedimento temporanei del sindaco. Non può partecipare alla riunione della conferenza il sostituto per il quale sono rilevate all'inizio della riunione cause di incompatibilità manifeste; il verbale dà atto dell'assenza dei rilievi o della esclusione del sostituto indicando l'incompatibilità rilevata.

6. Il Presidente dell'Unione ne dirige i lavori, provvede alle convocazioni e alla redazione dell'ordine del giorno; se non ricopre anche la carica di sindaco, esprime solo voti consultivi.

7. La conferenza opera con proprie deliberazioni; le deliberazioni sono assunte con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. Si dà un proprio regolamento interno per il funzionamento, deliberato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese. Il regolamento può prevedere che la conferenza dei sindaci operi ad ogni effetto, per determinate materie, con la delega agli assessori comunali competenti.

8. La conferenza adotta i seguenti atti:

a) atti di indirizzo al presidente e alla giunta per gli adempimenti connessi all'attuazione delle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali affidati alla Unione dei Comuni;

b) approvazione delle convenzioni da stipulare con i comuni per la gestione associata di funzioni e servizi comunali non espressamente previste dallo statuto da proporre all'approvazione del Consiglio;

c) atti di programmazione locale che le leggi regionali prevedono che siano di competenza della conferenza dei sindaci o comunque dell'organo che rappresenta i sindaci;

d) poteri di indirizzo e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento delle gestioni associate;

e) poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate, compreso l'utilizzo dei contributi regionali concessi ai sensi della L.R. 40/2001;

f) poteri di interpretazione degli atti associativi e di risoluzione concordata delle controversie;

g) poteri di programmazione, promozione e sviluppo

delle gestioni associate, comprese le attività connesse all'attuazione dell'articolo 11, comma 2 ter, della L.R. 40/2001 e la possibilità di attivare i livelli più avanzati di integrazione previsti dal singolo atto associativo;

h) approva, all'unanimità dei componenti, la convenzione di cui all'articolo 41;

i) adotta gli atti di cui agli articoli 9 e 32 comma 3;

j) provvede, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.

9. Gli atti adottati dalla conferenza all'unanimità relativamente agli aspetti organizzativi e finanziari prevalgono ed integrano le eventuali disposizioni, anche indicate nelle convenzioni, contrastanti per le singole gestioni associate.

10. Le riunioni della conferenza non sono pubbliche. Alla conferenza partecipano, se richiesti, i dirigenti e i funzionari della Unione dei Comuni o dei comuni responsabili di gestioni associate cui partecipano tutti i comuni. Il regolamento interno stabilisce la partecipazione di altri soggetti la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere.

CAPO IV ORGANIZZAZIONE

Art. 26 *Principi generali*

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'Amministrazione sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.

3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uni-

formano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

6. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale.

7. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 27

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola:

- a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001;
- c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;
- d) le modalità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- e) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;
- f) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto.

Art. 28

Segretario Generale e Direttore Generale

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente.

2. La durata in carica del Segretario non può eccedere il mandato del Presidente dal quale è stato nominato.

3. Il Segretario svolge tutte le funzioni attribuite ai Segretari comunali ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta.

5. Il Presidente può procedere alla nomina di un Direttore Generale diverso dal Segretario o assegnare le funzioni di Direttore Generale al Segretario. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi definisce i rapporti tra Direttore Generale e Segretario.

6. L'Unione può convenzionare le funzioni di Segretario Generale con altri enti.

Art. 29

Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione è composto da:

- a) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;
- b) dipendenti reclutati direttamente dall'ente in base alle normative vigenti.

2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni.

3. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti.

4. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai Comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo Comune, il responsabile dell'ufficio competente, su richiesta del Sindaco del Comune interessato e previa deliberazione della Giunta dell'Unione, può svolgere anche i compiti di responsabile dell'ufficio comunale; in tal caso, il Sindaco del Comune interessato si avvale del responsabile dell'ufficio dell'Unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

Art. 30

Personale proveniente dalla soppressa Comunità montana del Cetona

1. Il personale dell'Unione è composto altresì dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dalla soppressa Comunità montana appartenenti alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge regionale n. 37 del 2008.

2. L'Unione succede altresì negli altri rapporti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa dalla medesima Comunità montana, ai sensi del medesimo

simo articolo 14, comma 9, della legge regionale n. 37 del 2008.

CAPO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 31
Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 32
Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) altri proventi o erogazioni.

3. L'Unione, entro il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario, provvede, con deliberazione della Conferenza dei Sindaci, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscriverne nel proprio bilancio di previsione per l'anno successivo a titolo di finanziamento ordinario.

4. I Comuni partecipanti all'Unione, si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 37 del 2008.

Art. 33

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico-finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

4. Le proposte degli atti di bilancio sono trasmesse ai Consigli comunali.

Art. 34
Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 35
Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta della Giunta che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 36
Revisore dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, il revisore dei conti che dura in carica con lo stesso termine del Consiglio che l'ha nominato è rieleggibile per una sola volta.

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 37

Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

3. Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'unione il servizio di tesoreria verrà svolto dal tesoriere della soppressa Comunità Montana del Cetona fino alla scadenza della convenzione in essere.

Art. 38

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili della estinta Comunità montana del Cetona cui l'Unione subentra ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 37 del 2008;

b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione.

CAPO VI

DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 39

Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento.

Art. 40

Recesso del Comune

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di 5 anni dalla data di costituzione.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

c) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti e, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, della legge regionale n. 37 del 2008, alla Giunta regionale.

Art. 41

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 4.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il termine dal quale ha effetto il recesso decorrerà dalla data stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008.

3. Il responsabile del servizio economico finanziario, entro 60 giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 40, comma 2, lettera c), predisporre un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

4. Il piano è approvato dalla Conferenza dei Sindaci unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato. La sottoscrizione della convenzione defini-

sce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

5. Se la convenzione non è sottoscritta entro 3 mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 40, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

6. In caso di recesso:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti precedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 40, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 4. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato;

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. È escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità montana del Cetona. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità;

c) personale: il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione;

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto;

e) funzioni regionali: l'Unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale n. 37 del 2008;

f) istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività

necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini precedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

Art. 42

Scioglimento

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio comunale o della Giunta dell'Unione o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni e alla Giunta regionale la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli comunali dell'Unione adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione, e sono trasmesse al Presidente dell'Unione e alla Giunta regionale. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3. Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione, con effetto dal termine previsto dall'articolo 41. Se la Giunta regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, l'atto del Presidente dell'Unione deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n...del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto.". La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla Giunta regionale, o quello che si determina ai sensi del comma 4 dell'articolo 41, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifesta-

zione della volontà di recedere dall'Unione purché ciò sia espressamente indicato. In tal caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui all'articolo 40, comma 2, lettera b); il differimento degli effetti dello scioglimento eventualmente disposto dalla Giunta regionale vale altresì come differimento degli effetti del recesso.

5. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune di cui all'articolo 40, comma 2, lettera c), del presente Statuto verrebbe meno la maggioranza dei Comuni costituenti l'Unione, non si dà luogo al recesso. Il Presidente dell'Unione comunica alla Giunta regionale la necessità di procedere allo scioglimento dell'Unione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 37 del 2008; trascorsi 90 giorni dalla suddetta comunicazione, dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione. Se la Giunta regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, l'atto del Presidente dell'Unione deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n...del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto.". La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla Giunta regionale, o quello che si determina ai sensi del comma 4 dell'articolo 41, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

Art. 43

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento, se il Presidente dell'Unione ha adottato l'atto di scioglimento entro il 30 giugno dello stesso anno, salvo il termine diverso stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008. Se l'atto di scioglimento è stato adottato dopo il 30 giugno, lo scioglimento decorre allo spirare del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato l'atto. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 4 del presente articolo; diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.

2. Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individuano:

a) il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente

che sarà trasferito ai Comuni o all'ente competente per le funzioni assegnate all'Unione secondo i seguenti criteri:

1. di norma, il personale dell'Unione è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato;

b) la successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione secondo i seguenti criteri:

1. definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'unione evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o funzioni svolte dell'Unione;

2. l'individuazione di un comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'unione e la riscossione dei residui attivi accertati;

3. il trasferimento delle risorse al bilancio del comune individuato per gli adempimenti di cui al punto 2);

4. la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione dell'attività dell'unione e le modalità di riparto delle risorse o dei debiti accertati;

c) il patrimonio acquisito dall'Unione che sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

1. copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'unione al momento dello scioglimento;

2. l'assegnazione del patrimonio ai comuni sulla base di criteri gestionali legati all'attività dell'unione e delle modalità di ripartizione delle spese dei servizi associati comprese le partecipazioni societarie;

3. la vendita del patrimonio e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'unione;

d) i beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali che saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

1. copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'unione al momento della scioglimento;

2. assegnazione ai comuni secondo i criteri modalità di ripartizione delle spese delle singole gestioni;

3. la vendita dei beni e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'unione

e) i rapporti attivi e passivi derivanti dall'esercizio associato funzioni comunali che saranno disciplinati secondo i seguenti criteri:

1. definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'unione evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese e delle entrate alle singole attività o funzioni svolte dell'Unione;

2. l'individuazione di un comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'unione e la riscossione dei residui attivi accertati e le modalità di cessazione o trasferimento delle competenze relative alle gestioni associate;

3. il trasferimento delle risorse al bilancio del comune individuato per gli adempimenti di cui al punto 2);

4. la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione della gestione associata e il riparto delle somme quantificate tra i Comuni secondo le modalità di riparto delle spese previste per le gestioni associate;

f) i beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

3. I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità montana del Cetona sono assegnati secondo le disposizioni del piano, fermo restando diverse disposizioni della Regione ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge regionale n. 37 del 2008.

4. Il piano è approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Unione all'unanimità. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti siano idonei a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione e con gli enti locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, per legge, spettano agli enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

5. L'Unione ed i Comuni partecipanti adempiranno agli obblighi previsti dall'articolo 17 della legge regionale n. 37 del 2008.

CAPO VII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 44 *Modifiche statutarie*

1. Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco e al Presidente dell'Unione. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco, costituisce e convoca il Collegio statutario, composto da tutti i Sindaci e dal Presidente medesimo. Non è ammessa la partecipazione al Collegio per delega. Il Collegio statutario è presieduto dal Presidente dell'Unione e delibera la proposta di modifica dello Statuto con il voto favorevole di tutti i componenti.

3. Se la proposta di modifica è approvata, il Presidente dell'Unione la trasmette alla Giunta regionale ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2008. Decorso i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge medesima senza che la Giunta regionale si sia espressa, la proposta diviene efficace ed è trasmessa ai Comuni per l'approvazione; i Consigli comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, il Collegio può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni e alla Giunta regionale. Se il Collegio modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

4. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta del Collegio, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che viene nell'atto riportata integralmente, dispone la pubblicazione dell'atto sul BURT e l'invio al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. La modifica statutaria entra in vigore entro 30 giorni

5. Se la Giunta regionale ha deliberato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, il differimento degli effetti delle modifiche statutarie, l'atto del Presidente dell'Unione di cui al comma 4 del presente articolo riporta la seguente clausola "Gli effetti delle presenti modifiche statutarie decorrono dal ... , secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ... del ...". Se il Collegio, prima della trasmissione della proposta ai Comuni, ha uniformato la proposta di modifica statutaria ai termini stabiliti dal differimento operato dalla Giunta regionale, nell'atto è riportata la clausola seguente: "La decorrenza degli effetti delle presenti modifiche statutarie è conforme a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ... del ...".

6. Il differimento degli effetti della modifica statutaria, stabilito dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, resta comunque fermo anche in assenza di apposizione delle clausole di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Se la modifica statutaria attiene la cessazione delle funzioni e servizi di cui all'articolo 7, la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina i termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai consigli comunali ed è stipulata dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni.

CAPO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45

*Successione dell'Unione alla soppressa
Comunità montana*

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana del Cetona l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso, ai sensi della legge regionale n. 37 del 2008.

2. All'Unione sono trasferiti i beni e le risorse strumentali della Comunità montana.

3. Dalla data di estinzione della Comunità montana l'Unione subentra in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti della Comunità montana e dal subentro nelle funzioni da essa esercitate.

Art. 46

Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti nella Comunità montana e per l'esercizio delle funzioni comunali quelli adottati dai Comuni dell'unione.

2. Il Segretario generale assicura il coordinamento dei regolamenti sopra richiamati e procede alla predisposizione dei nuovi atti entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione.

Art. 47

Inefficacia degli atti

1. Gli atti adottati dai Comuni partecipanti concernenti le modifiche dello Statuto, le funzioni e i servizi

di cui all'articolo 6, il recesso dei Comuni partecipanti e lo scioglimento dell'Unione sono inefficaci senza la preventiva comunicazione alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 37 del 2008.

Art. 48

*Inefficacia delle norme regolamentari
comunali incompatibili*

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 49

Norma finanziaria

1. Nell'anno della costituzione e fino all'approvazione del relativo bilancio dell'Unione per le spese di funzionamento rimangono obbligati i singoli Comuni.

Art. 50

Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 267 del 2000 e alla legge regionale n. 37 del 2008.

Art. 51

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A

Convenzioni di cui all'art. 6 dello Statuto:

- a) Sportello unico per le attività produttive;
- b) Turismo attività professionali;
- c) Servizio statistico livello avanzato di integrazione;
- d) Attività e interventi in materia di pari opportunità;
- e) Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco;
- f) Protezione civile;
- g) Catasto;
- h) Supporto giuridico alle gestioni associate attivate;
- i) Procedimenti e concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- j) Vincolo idrogeologico;
- k) Valutazione di impatto ambientale.

ALLEGATO B

Convenzioni di cui all'art. 10 dello Statuto:

- a) Fornitura beni servizi (non finanziata L.R. 40/2001);
- b) Commissione vigilanza locali e pubblico spettacolo (non finanziata L.R. 40/2001);
- c) Difensore Civico comunale;
- d) Servizi e interventi per l'educazione per gli adulti;
- e) Personale (giuridico, economico, reclutamento e sviluppo risorse umane);
- f) Ufficio attività produttive (non finanziata L.R. 40/2001);
- g) Gestione dei servizi informatici e telematici (livello avanzato di integrazione).